



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA (Provincia di Trento)

IN GESTIONE ASSOCIATA CON
COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME – COMUNE DI FIEROZZO – COMUNE DI FRASSILONGO – COMUNE DI PALU'
DEL FERSINA – COMUNE DI VIGNOLA FALESINA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 54 dd. 01-03-2021

OGGETTO: Lavori di somma urgenza sulla strada comunale di collegamento delle fr. Visintainer – Ischia, primo e secondo tratto, e strada comunale di collegamento Forte delle Benne. Affido incarichi relativi allo studio geologico-geotecnico, alla redazione degli elaborati progettuali direzione lavori, misure e contabilità nonché conferma affido lavori. Impegno complessivo di spesa € 88.296,19 (CUP J37H20002760003)

IL DIRIGENTE

Visto il verbale datato 16.12.2020 prot. n. 20200048970, redatto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della L.P. 26/93 e s.m.i., con il quale si dichiara rivestire carattere di somma urgenza gli eventi calamitosi di inizio dicembre 2020 occorsi:

- sulla strada comunale di collegamento delle frazioni Visintainer – Ischia, primo tratto: avvallamento banchina laterale e parte di muratura esistente con abbassamento barriera stradale, fessurazione del manto stradale;
- sulla strada comunale di collegamento delle frazioni Visintainer – Ischia, secondo tratto: cedimento banchina laterale con abbassamento della barriera stradale;
- sulla strada comunale di collegamento Forte delle Benne: cedimento banchina laterale con parziale smottamento a valle – proiezione su S.P. per Levico;

posto che, sulla base della visita sopralluogo effettuata – dopo aver concordato di procedere all'esecuzione delle opere di messa in sicurezza con il responsabile di zona del Servizio Prevenzione Rischi della PAT geom. Italo Battisti – dal tecnico comunale della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio geom. Andrea Fontanari congiuntamente al geom. Italo Battisti sopra richiamato, è stato accertato l'evento calamitoso e sulla

base di una prima e puramente indicativa computazione dei lavori, si considera necessario intervenire con le seguenti modalità:

- sulla strada di collegamento delle frazioni Visintainer – Ischia, primo tratto: rimozione della parte di muratura ceduta con consolidamento stradale con nuovo banchettone e nuovo tratto di muratura strutturale di collegamento, riposizionamento della barriera stradale esistente con la sostituzione di alcune stanghe danneggiate, rifacimento del manto bituminoso nel tratto interessato dei lavori, circa 15 metri lineari;
 - sulla strada di collegamento delle frazioni Visintainer – Ischia, secondo tratto: consolidamento stradale con nuovo banchettone, riposizionamento della barriera stradale esistente, rifacimento del manto bituminoso nel tratto interessato dei lavori, circa 14 metri lineari;
 - sulla strada comunale di collegamento Forte delle Benne: realizzazione di banchettone con barriera stradale per 18 metri lineari e f.p.o. di geogriglia a valle per consolidamento terreno di ripristino;
- e si considera necessaria, per l'esecuzione degli interventi, una spesa complessiva presunta pari ad € 95.000,00;

visto il verbale di sopralluogo e accertamento, trasmessoci con nota di data 05.01.2021 prot. PAT/RFS033-05/01/2021-0002448 pervenuta ed assunta in carico a Protocollo Generale in pari data sub n. 20210000255, con il quale il Servizio Prevenzione Rischi ufficio Pianificazione e Lavori Protezione Civile della PAT- ai sensi e per gli effetti della L.P. 01 luglio 2011 n.9 – considera che l'evento calamitoso rientra nella casistica di cui al punto 2) dei "criteri e modalità per la concessione ai Comuni di contributi di cui all'art 37, comma 1 della medesima L.P. 9/2011" approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1305 di data 1 luglio 2013 e pertanto considera ammissibili a finanziamento i lavori di somma urgenza in oggetto;

con il suddetto verbale, considerata la situazione rilevata, le opere da eseguire in somma urgenza e concordate in sede di sopralluogo possono essere così riassunte:

- strada comunale di collegamento delle frazioni Visintainer – Ischia, primo tratto: rimozione della parte di muratura ceduta con consolidamento stradale con nuovo banchettone e nuovo tratto di muratura strutturale di collegamento, riposizionamento della barriera stradale esistente con la sostituzione di alcune stanghe danneggiate;
 - strada comunale di collegamento delle frazioni Visintainer – Ischia, secondo tratto: consolidamento stradale con nuovo banchettone, riposizionamento della barriera stradale esistente, nel tratto interessato dai lavori, ml. 14 circa;
 - sulla strada comunale di collegamento Forte delle Benne: realizzazione di banchettone con barriera stradale per 18 metri lineari e f.p.o. di geogriglia a valle per consolidamento terreno di ripristino;
- e si considera quindi necessaria, per l'esecuzione degli interventi, una spesa complessiva presunta pari ad € 95.000,00;

richiamata la propria domanda di contributo per l'esecuzione dei lavori in somma urgenza, trasmessa a mezzo pec al Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento in data 05.02.2021 sub n. 20210005076 unitamente alla quale è stata inoltrata copia della "relazione illustrativa in merito ai motivi ostativi all'espletamento degli adempimenti propedeutici alla redazione delle perizie di spesa e

conseguentemente alla loro approvazione entro i termini previsti dal terzo comma dell'art. 53 della L.P. 26/93 e ss.mm.”, redatta in data gennaio 2021 dal geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente, nella quale è stato reso evidente che a fine dicembre si è verificata una seconda perturbazione di carattere prettamente nevoso, come non si verificava da anni, con quantità cumulate oltre i 50 cm, con successive temperature particolarmente rigide che hanno cristallizzato il manto nevoso, non permettendo l'espletamento degli adempimenti propedeutici alla redazione delle perizie di somma urgenza;

preso atto che, l'art. 53 comma 2) della L.P. 26/93 “interventi di somma urgenza” prevede che il Dirigente del servizio competente “*può disporre l'immediata esecuzione in economia dei lavori necessari per un importo massimo di un milione di euro, provvedendo anche tramite ordinativi scritti fino all'importo di 400.000,00 euro*”;

accertato che l'esecuzione dei lavori in somma urgenza a seguito delle incessanti e forti precipitazioni metereologiche di inizio mese di dicembre 2020 che hanno causato il franamento della banchina laterale e parte di muratura esistente con abbassamento della barriera stradale della strada comunale di collegamento delle frazioni Visintainer – Ischia primo e secondo tratto nonché il cedimento della banchina laterale con parziale smottamento a valle, sovrastante su S.P. per Levico, sulla strada comunale di collegamento al Forte delle Benne, sono stati affidati con le modalità previste dall'art. 53 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m. all'impresa BURLON SRL con sede in Zona Artigianale n. 3 a Telve Valsugana (TN), codice fiscale e partita IVA 00312890221, con nota di affido a firma del sottoscritto Dirigente di data 10.02.2021 prot. n. 20210005842, fino all'importo massimo presunto di € 62.500,00 – comprensivo degli oneri della sicurezza – oltre agli oneri fiscali, ai prezzi ed alle condizioni contenute nell'offerta presentata in data 17.12.2020 sub n. 49119, che espone un ribasso medio pari al 6,500% sui prezzi del prezzario P.A.T. 2018, riferita al verbale di somma urgenza Moretta Alta e confermata in data febbraio 2021 anche per questo intervento;

rilevato ricorrere la fattispecie di cui all'art. 200 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, che prevede che “*per i lavori, le forniture e le prestazioni cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine*”;

evidenziato che l'art. 53, comma 3, della L.P. 26/93 prevede, l'effettuazione della perizia dei lavori entro il termine di 45 giorni;

considerato che, ai fini della predisposizione delle perizie dei lavori, è necessario disporre uno studio geologico dei versanti franati e preso atto che nell'organico comunale non è presente la figura professionale abilitata allo svolgimento di tale prestazione e che si rende quindi necessario ricorrere a professionalità esterne e – in considerazione ai carichi di lavoro, come risultante dalla documentazione in possesso del sottoscritto dirigente, non consentono di assumere tale incombenza da parte dei tecnici interni, impegnati in altre progettazioni, direzioni lavori, assistenza e contabilità di lavori in corso – si rende necessario, altresì, affidare gli incarichi di progettazione

definitiva ed esecutiva nonché della direzione lavori per la realizzazione dei lavori in somma urgenza, ricorrendo all'apporto di qualificati ed idonei professionisti esterni;

evidenziato che la scelta dei professionisti cui affidare contratti pubblici di servizi relativi all'architettura e all'ingegneria, previsti dalla L.P. 26/1993 e dal relativo regolamento d'attuazione e d'importo inferiore alla soglia comunitaria, deve essere operata con puntuale rispetto dei principi regolatori in materia di contratti;

in considerazione dei principi enunciati, in merito all'affidamento di incarichi professionali di architettura e di ingegneria d'importo inferiore alla soglia stabilita all'art. 21, comma 4, della L.P. 23/1990, pari ad € 47.000,00 si ritiene di affidare:

- al geologo dott. Mirko Demozzi con studio a Trento in Via Pra de la Fava n. 62, la relazione geologica e geotecnica per le zone colpite dagli eventi meteorici di inizio dicembre 2020 e, nello specifico frane e smottamenti su un tratto della strada comunale Visintainer – Ischia primo e secondo tratto nonché strada di collegamento al Forte delle Benne, in quanto:

- soggetto in possesso di specifica competenza e specializzazione tecnica, come evidenziato dalla precedente significativa esperienza risultante dal curriculum disponibile sulla vetrina professionale;
- il professionista è iscritto all'Ordine Professionale dei geologi del Trentino – Alto Adige / Sudtirol al nr. 191 ed è in possesso dei requisiti generali necessari per la contrattazione con la Pubblica Amministrazione, come risulta dalla dichiarazione di merito;
- al dott. forestale Oscar Fox con studio tecnico Progettazione & Pianificazione con sede a Trento in Corso 3 Novembre n. 48, la progettazione definitiva ed esecutiva nonché la direzione lavori misure e contabilità per le zone colpite dagli eventi meteorici di inizio dicembre 2020 e, nello specifico un tratto della strada comunale Visintainer – Ischia primo e secondo tratto e strada di collegamento a Forte delle Benne, in quanto:

- soggetto in possesso di specifica competenza e specializzazione tecnica, come evidenziato dalla precedente significativa esperienza risultante dal curriculum disponibile sulla vetrina professionale;
- il professionista è iscritto all'Ordine Professionale dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Trento al n. 145 ed è in possesso dei requisiti generali necessari per la contrattazione con la Pubblica Amministrazione, come risulta dalla dichiarazione di merito;

ribadito che l'individuazione dei succitati professionisti è stata effettuata dal sottoscritto anche con puntuale applicazione del principio di rotazione, coinvolgendo per il possibile, data l'urgenza, un significativo numero di potenziali contraenti e con comparazione degli stessi con imparzialità, nel principale e diretto rispetto degli interessi pubblici;

acquisiti, per gli effetti, il citato curriculum vitae, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e, per gli aspetti economici, il preventivo nelle seguenti risultanze:

Dati dell'operatore economico e del preventivo

geologo dott. MIRKO DEMOZZIVia Pra de la Fava n. 62
38123 TRENTO

Partita IVA	02103490229
Codice fiscale	DMZMRK73R10L378Q
Preventivo dd.	09/02/2021
Acquisito al protocollo comunale dd.	09/02/2021
Acquisito al protocollo comunale nr.	5584

Prestazione		importi in €
compenso professionale per relazione geologica intervento 1 e 2		1.043,01
compenso professionale per relazione geotecnica intervento 1 e 2		470,53
compenso professionale per relazione geologica Forte delle Benne		610,80
compenso professionale per relazione geotecnica Forte delle Benne		275,55
Totale onorario		2.399,89
ribasso offerto in percentuale	20,00%	479,98
TOTALE CORRISPETTIVO al netto del ribasso		1.919,91
Contributo previdenziale	2,00%	38,40
TOTALE IMPONIBILE		1.958,31
non soggetto ad IVA e ritenuta ai sensi dell'art. 1 comma 58 L. 190/2014		0,00
TOTALE COMPLESSIVO		1.958,31

Dati dell'operatore economico e del preventivo

dott. forestale OSCAR FOXCorso 3 Novembre n. 48
38122 TRENTO

Partita IVA	00433710225
Codice fiscale	FXOSCR54D18L174C
Preventivo dd.	09/02/2021
Acquisito al protocollo comunale dd.	09/02/2021
Acquisito al protocollo comunale nr.	5582

Prestazione		importi in €
progettazione e direzione lavori intervento 1 e 2		6.665,83
progettazione e direzione lavori Forte delle Benne		3.903,61
Totale onorario		10.569,44
ribasso offerto in percentuale	25,00%	2.642,36
TOTALE CORRISPETTIVO al netto del ribasso		7.927,08
Contributo previdenziale	4,00%	317,08
TOTALE IMPONIBILE		8.244,16
IVA	22,00%	1.813,72
TOTALE COMPLESSIVO		10.057,88

dato atto che le suddette dichiarazioni estendono ai soggetti collaboratori - a qualsiasi titolo – del soggetto offerente gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

evidenziato inoltre che, nella logica di garantire ogni possibile semplificazione procedimentale a favore del massimo contenimento dei tempi di soluzione dell'emergenza, appare possibile esentare l'operatore economico dalla prestazione della cauzione definitiva; ciò trattandosi di affidamento d'importo inferiore ad € 40.000,00, in linea con il disposto normativo art. 31, comma 2, della L.P. 2/2016 e s.m. e i.;

evidenziato inoltre che la verifica del possesso dei prescritti e dichiarati requisiti nei confronti dell'aggiudicatario sarà effettuata secondo il principio di proporzionalità, mediante estrazione a campione come previsto dall'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;

preso atto, altresì, che anche l'operatore economico BURLON SRL è stato selezionato dall'Elenco Telematico delle Imprese e lo stesso soggetto risulta aver aggiornato la propria posizione in data 27.10.2020, e quindi nel termine di sei mesi previsto dall'art. 5, comma 1, della L.P. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m., per cui la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di selezione è accentrata presso la struttura provinciale competente per la gestione dell'albo, ai sensi del comma 2 del citato art. 5;

preso atto altresì che, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti prescritti, il contratto sarà risolto, il pagamento verrà effettuato nei limiti delle prestazioni eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e sarà applicata una penale del 10%, fatte salve le ulteriori conseguenze in caso di accertamento di false dichiarazioni;

vista la L.P. 01.07.2011 n. 9 recante la “*Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento*”;

vista la L.P. 2/2016, L.P. 26/93 e s.m. ed in particolare l'art. 53 “Interventi di somma urgenza” ed il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;

visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m., il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 e s.m. e il D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e s.m., in quanto applicabili;

vista la L.P. 10 luglio 1990 n. 23 e s.m., in particolare l'art. 21;

visto l'art. 66 comma 1, lett. e della L.R. 22.12.2004 n. 7;

visto l'art. 126 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 28 novembre 2006 e ss.mm.;

visti gli artt. 44 e seguenti del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 6 dd. 16.03.2006 e ss.mm.;

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs. 118/2011 e ss.mm.;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22;

visto il regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale approvato con deliberazione consiliare n. 68 dd. 14.09.2001 e modificato con deliberazione consiliare n. 66 dd. 20.09.2002 e n. 4 dd. 28.02.2005;

vista la deliberazione giuntale n. 24 dd. 13.02.2001 e ss.mm. che dà pratica attuazione al principio di distinzione delle funzioni fra organi elettivi e dirigenti, indicando anche quali atti rimangono di competenza della Giunta e del Sindaco;

visto il decreto del Sindaco n. 11 dd. 21.10.2020 di conferimento della responsabilità dirigenziale e della direzione della struttura organizzativa “Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio” e delega di funzioni gestionali;

vista la deliberazione giuntale n. 117 dd. 10.07.2001 con la quale sono stati approvati gli indirizzi per il conferimento a cura del sottoscritto di incarichi professionali relativi ad opere o lavori pubblici;

visto il decreto del Sindaco del Comune di Pergine Valsugana n. 18 dd. 11.11.2020 e 20 dd. 16.11.2020 con cui è stato nominato il Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Monica Gemma;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 dd. 28.01.2021, esecutiva, avente ad oggetto: “*Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023, del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), del Piano degli indicatori e della Nota integrativa*” e le successive modificazioni della stessa;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 29.01.2021, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: “*Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2020-2022: parte finanziaria (ex Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.)*” e le successive modificazioni alla stessa;

considerato che quanto segue trova presupposto negli obiettivi gestionali o negli indirizzi contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione;

D E T E R M I N A

1. di confermare, per le motivazioni indicate in premessa, all'impresa BURLON SRL con sede in Zona Artigianale n. 3 a Telve Valsugana (TN), codice fiscale e partita IVA 00312890221, l'affidamento dei lavori in somma urgenza a seguito evento calamitoso inizio dicembre 2020, sulla strada comunale di collegamento delle frazioni Visintainer – Ischia primo e secondo tratto nonché il cedimento della banchina laterale con parziale smottamento a valle, sovrastante su S.P. per Levico, sulla strada comunale di collegamento al Forte delle Benne nel comune di Pergine Valsugana, affidati con nota a firma del sottoscritto Dirigente di data 10.02.2021 prot. n. 20210005842, fino all'importo massimo presunto di € 62.500,00 – comprensivo degli oneri della sicurezza – oltre agli oneri fiscali, ai prezzi ed alle condizioni contenute nell'offerta presentata in data 17.12.2020 sub n. 49119, che espone un ribasso medio pari al 6,500% sui prezzi del prezziario P.A.T. 2018, riferita al verbale di somma urgenza Moretta Alta e confermata in data febbraio 2021 anche per questo intervento, per complessivi € 76.250,00;
2. di affidare, a trattativa diretta e per le motivazioni esposte in premessa e con esonero dalla garanzia definitiva in linea con il disposto normativo art. 31, comma 2, della L.P. 2/2016 e s.m. e i., al dott. forestale Oscar Fox dello studio tecnico Progettazione & Pianificazione con sede a Trento in Corso 3 Novembre n. 48 – codice fiscale FXOSCR54D18L174C e p. IVA 00433710225 - l'incarico relativo alla redazione degli elaborati di progettazione definitiva ed esecutiva nonché alla direzione lavori, misure e contabilità per le zone colpite dagli eventi meteorici di inizio dicembre 2020 sulla strada di collegamento delle frazioni Visintainer – Ischia, primo e secondo tratto, nonché sulla strada di collegamento al Forte delle Benne, per un importo di € 7.927,08 – già al netto dello sconto a noi riservato pari al 25% – oltre agli oneri previdenziali 4% e fiscali 22% per complessivi € 10.057,88 al lordo delle ritenute di Legge e secondo il preventivo di parcella di cui in premessa;
3. di affidare a trattativa diretta e per le motivazioni esposte in premessa e con esonero dalla garanzia definitiva cauzione definitiva, in linea con il disposto normativo art. 31, comma 2, della L.P. 2/2016 e s.m. e i., al geologo dott. Mirko Demozzi con studio a Trento in via Pra de la Fava n. 62 – c.f. DMZMRK73R10L378Q e p. IVA 02103490229 – la relazione geologica e geotecnica per le zone colpite dagli eventi meteorici di inizio dicembre 2020 sulla strada di collegamento delle frazioni Visintainer – Ischia, primo e secondo tratto, nonché sulla strada di collegamento al Forte delle Benne, per un importo di € 1.919,91 - già al netto dello sconto a noi riservato pari al 20% - oltre agli oneri previdenziali 2% per complessivi € 1.958,31 avendo lo stesso dichiarato di non essere soggetto ad IVA e ritenuta ai sensi dell'art. 1 comma 58 della L. 190/2014 e secondo il preventivo di parcella di cui in premessa;
4. di dare atto che i contratti saranno stipulati mediante scambio di corrispondenza a mezzo pec secondo gli usi commerciali ai sensi dell'art. 26 c. 3 d) del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale;
5. di prendere atto che, in caso si successivo accertamento del difetto dei requisiti prescritti, il contratto sarà risolto, il pagamento verrà effettuato nei limiti delle

prestazioni eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e sarà applicata una penale del 10%, fatte salve le ulteriori conseguenze in caso di accertamento di false dichiarazioni;

6. di impegnare la spesa derivante dall'assunzione del presente provvedimento per € 30,00 al Titolo 1 capitolo 711200 del P.E.G. 2021 (contributo ANAC dovuto su contratti di importi posti a base di gara superiori a € 40.000,00) ed € 88.266,19 al Titolo 2 capitolo 22518900 del P.E.G. 2021 come indicato nell'allegato prospetto dei dati finanziari, autorizzandone la liquidazione delle competenze ad adempimento delle prestazioni sopra citate, previa verifica di regolarità da parte del personale tecnico ed amministrativo della DLPP e vista fattura di eguale o minore importo;
7. di dichiarare che la spesa derivante dal presente provvedimento è esigibile nell'esercizio finanziario 2021;
8. di attestare che la spesa di investimento assunta con il presente provvedimento risulta finanziata come riportato nell'allegato prospetto dei dati finanziari;
9. di rendere evidente che le funzioni di responsabile del procedimento nonché le funzioni di responsabile dei lavori ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 81/08 rimangono affidate al Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio;
10. di notiziare l'impresa ed i succitati professionisti dell'assunzione del presente provvedimento.

*** * * * *

Avverso le determinazioni dirigenziali sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02 luglio 2010 n° 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso sub b).



IL DIRIGENTE
- F.to Luca Paoli -

